

Le polizze vita

*“tra aspetti commerciali
e
risvolti giuridici”*

mini guida

Introduzione
Gli aspetti commerciali
Gli aspetti giuridici
La tipologia delle polizze
La natura e la protezione del
capitale
la pianificazione successoria e
fiscale
Le conclusioni

A cura dell'Avv. Francesco Frigieri
maggio 2024

INTRODUZIONE

La guida, curata dall'avvocato Francesco Frigieri, esamina in sintesi con poche slides gli aspetti commerciali, giuridici delle polizze vita nelle varie tipologie, presenti oggi sul mercato.

E' stato riportato (Fonte Italia oggi) che nel nostro Paese siano state sottoscritte oltre 16 milioni di polizze vita, di cui 3.6 milioni sottoscritte soltanto nell'anno 2021.

Il successo si pensa sia dovuto principalmente al fatto che tali strumenti sono caratterizzati dalla protezione del capitale, utilizzati anche per la pianificazione successoria e fiscale.



GLI ASPETTI COMMERCIALI

Uno degli aspetti più esaltati in sede di promozione dello strumento è la protezione del capitale in termini di impignorabilità ed inalienabilità delle somme dovute dall'Assicuratore ex art. 1923 c.c., al contraente o ai beneficiari, come se quel risparmio non possa formare oggetto di aggressioni da parte dei creditori.

Non solo, ma non risultano secondari gli aspetti che soddisfano esigenze di pianificazione successoria e fiscale poichè si afferma che il capitale liquidato non viene ricompreso nell'asse ereditario e potenzialmente sono ritenuti anonimi i dati dei beneficiari delle polizze stesse.



GLI ASPETTI GIURIDICI

Esistono, accanto agli aspetti commerciali, anche risvolti giuridici, a proposito dell'impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore ai beneficiari, la natura dei premi versati, il loro coinvolgimento o meno nell'asse ereditario, la designazione dei beneficiari, i criteri di revoca, quelli di liquidazione, premorienza e privacy sui dati dei beneficiari stessi.



LA TIPOLOGIA

Esistono, oggi, tre tipologie di polizze:

- quelle tradizionali a contenuto previdenziale;
- quelle Linked, vale a dire parametrize all'andamento del mercato azionario;
- quelle Index linked, vale a dire parametrize all'andamento di indici;

Le ultime due, di solito, non garantiscono, a differenza della prima, la restituzione del capitale essendo ancorate ad oscillazioni delle quotazioni dei relativi titoli di riferimento.



LA NATURA DELLE POLIZZE E LA PROTEZIONE DEL CAPITALE

A livello normativo vi sono diversi richiami alle polizze Linked e Index-Linked, sia a livello nazionale che comunitario.

Il fatto che si richiami il termine di contratto assicurativo di investimento o prodotto assicurativo di investimento, non significa che si rientri nel contratto di assicurazione, secondo la previsione del Codice Civile.

A livello giurisprudenziale l'interpretazione è molto rigida nell'escludere per questo tipo di polizze la natura previdenziale.

Fra le varie sentenze della Corte di Cassazione, si segnala la n. 6319/2019 perchè richiama la verifica della causa in concreto del contratto, avendo cura di verificare l'ammontare della garanzia del capitale da restituire riferito al rischio demografico o alla sopravvivenza dell'assicurato. In mancanza o nel caso in cui la somma sia irrisoria il contratto è sanzionato dalla nullità, il che comporta l'inesistenza delle prerogative, in precedenza richiamate.



LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E FISCALE

1. Diritto proprio dei beneficiari: Secondo l'art. 1920 del Codice Civile, i beneficiari designati nelle polizze assicurative sulla vita acquisiscono un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa che il diritto si trasferisce direttamente ai beneficiari al momento della designazione, non dipendendo dalla stipulazione del contratto, ma dall'atto stesso della designazione.

2. Revoca della designazione: La revoca dei beneficiari può avvenire tramite una modifica del contratto o un testamento, purché vi sia un esplicito riferimento alla modifica dei beneficiari della polizza. Il testamento successivo alla stipula della polizza non costituisce una revoca automatica della designazione originaria.

3. Criterio di liquidazione: La liquidazione dell'indennità deve seguire il criterio contrattuale, non quello successorio. Pertanto, se i beneficiari sono designati in modo generico come "eredi legittimi", l'indennità viene divisa in quote uguali.



4. Premorienza del beneficiario: In questo caso, il suo diritto si trasferisce agli eredi, che ricevono la quota in base alle proprie quote ereditarie.

La premorienza del beneficiario non comporta un effetto di accrescimento per gli altri beneficiari. E' possibile la sostituzione contrattuale, diversa dalla rappresentazione tipica dell'ambito successorio di cui infra punto 6.

5. Rinuncia alla facoltà di revoca: La rinuncia alla facoltà di revoca da parte del contraente assicurato non costituisce un patto successorio, poiché il diritto si trasferisce al beneficiario al momento della designazione, quindi quale conseguenza di un atto tra vivi.

6. Sostituzione del beneficiario: In caso di premorienza del beneficiario, è possibile procedere alla sua sostituzione, conformemente all'art. 1412 del codice civile.



7. Aspetti fiscali: I capitali percepiti in caso di morte da polizze assicurative sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed esenti da imposta di successione e quindi dall'imposta indiretta perchè non sono trasmessi per effetto di una successione, ma possono essere imponibili nel caso in cui venga accertata la natura di finanziaria o di investimento della polizza.

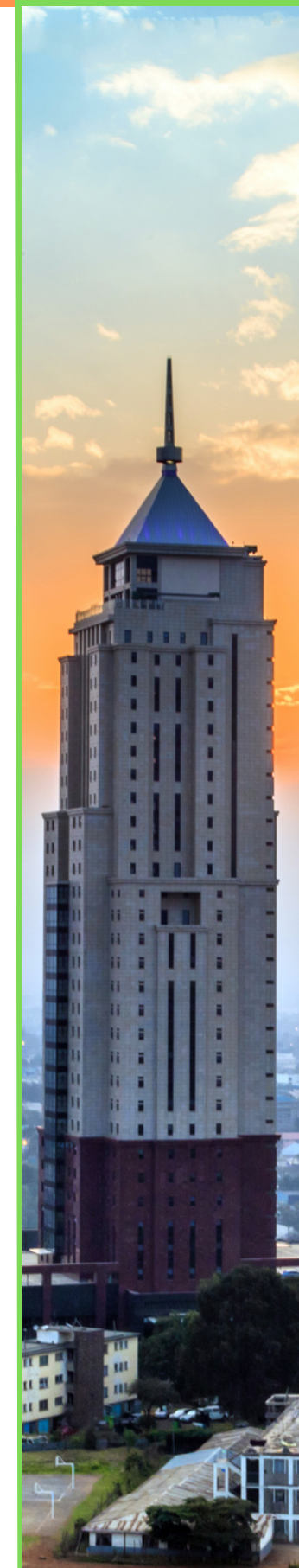
8. Diritto di accesso dei beneficiari: gli eredi hanno il diritto di ottenere il nominativo dei beneficiari delle polizze vita al fine di ricostruire l'asse ereditario, in questo modo il diritto prevale sul rispetto della normativa sulla privacy in tema di accesso ai dati dei beneficiari stessi.



LE CONCLUSIONI

Le prerogative previste dal Codice Civile per le polizze vita, quali l'impignorabilità e inalienabilità delle somme dovute dall'Assicuratore, nonché l'esenzione fiscale, trova applicazione solo alle polizze che soddisfino la funzione previdenziale.

L'inquadramento legislativo sia a livello comunitario delle polizze Linked e Index Linked come contratto assicurativo di investimento non permettono di configurare tali polizze come contratti assicurativi in senso proprio essendo necessario verificare in concreto la causa del contratto, se previdenziale o speculativa.



La Corte di Cassazione è stata molto più rigida rispetto a qualche isolata sentenza delle Corti di merito.

L'interpretazione da seguire non può che essere quella più vicina all'impianto Codicistico, anche perché se è vero che l'art. 1923 c.c. in termini di impignorabilità è una deroga espressa dell'art. 2740 c.c., non possono essere ammesse applicazioni estensive.

Occorre verificare se nel caso concreto l'Assicuratore si assume il rischio demografico e la garanzia di restituzione del capitale versato, a fronte della morte o sopravvivenza dell'assicurato. Nel caso di contratto misto (previdenziale/finanziario) occorre verificare l'ammontare della garanzia di restituzione.

La designazione, revoca e liquidazione dei beneficiari seguono le regole contrattuali e non quelle della successione, mentre ai fini della tutela della quota di riserva in capo agli eredi legittimari, questi ultimi hanno diritto all'accesso ai dati dei beneficiari delle polizze verso i quali esercitare tale tutela tramite azione di riduzione.

Continua il tuo percorso con PatrimoniaHub

Un corso online pensato per consulenti patrimoniali, avvocati, commercialisti, assicuratori e professionisti del wealth planning che vogliono utilizzare correttamente le polizze vita nella pianificazione patrimoniale e successoria.

Attraverso videolezioni chiare, casi pratici, riferimenti normativi e approfondimenti giurisprudenziali, il corso offre una visione completa su quando le polizze vita garantiscono reale protezione patrimoniale, su come incide la successione, e quali sono gli aspetti fiscali più rilevanti (e spesso trascurati).

In alternativa al corso, puoi prenotare una consulenza gratuita con l'Avv. Francesco Frigieri per valutare insieme la soluzione più adatta al tuo caso specifico o a quello dei tuoi clienti.

[Scopri il corso](#)

[Prenota la consulenza gratuita](#)

Il network dei consulenti patrimoniali

*“Non conta predire la pioggia,
conta costruire l’arca”*

Warren Buffet



Blend Tower
Piazza 4 novembre n.7
20124 Milano
info@patrimoniahub.it

Avv. Francesco Frigieri